

Il regolamento dell'associazione musicale

Coro Franco Maria Saraceni degli universitari di Roma

Art.1 (Finalità dell'Associazione)

L'Associazione cura e sviluppa le tematiche musicali, in particolare quelle specifiche della polifonia, con lo spirito di ricerca proprio dell'attività universitaria e promuove la conoscenza, la pratica musicale e lo scambio culturale sia tra i propri soci sia in ambito nazionale e internazionale, prioritariamente in ambito universitario.

Art. 2 (Attività artistiche e ausiliarie)

L'Associazione realizza le proprie finalità attraverso un coro, costituito dai soci cantori e dai cantori studenti non soci, che, nell'unitarietà della metodologia, del comportamento etico e sociale e della direzione artistica, può articolarsi anche in eventuali formazioni a carattere temporaneo e occasionale con diverse caratteristiche numeriche, tematiche, strumentali, di genere musicale, o particolari specificità. Il Consiglio Direttivo ne approva i progetti stabilendone i termini, le modalità di attuazione e la durata per il conseguimento degli obiettivi in armonia con la programmazione generale dell'Associazione.


È prevista anche la possibilità di costituire formazioni strumentali.

All'occorrenza l'Associazione può creare uno spazio-laboratorio per lo studio dei brani del repertorio da parte dei nuovi cantori.

Art. 3 (Ammissione al coro e qualifica di socio dell'Associazione, quota associativa, deleghe)

Per l'ammissione al coro è necessario il superamento di una prova di voce, d'intonazione e di musicalità condotta dal Direttore artistico o suo delegato.

Per l'ammissione alle eventuali formazioni strumentali è necessaria l'effettuazione di un'audizione da parte del Direttore artistico.



È condizione preferenziale lo status di studente universitario o dell'ultimo anno della scuola di II grado e l'appartenenza al personale universitario. Inoltre possono far parte dell'Associazione tutti coloro che, su proposta del Presidente previa ratifica dell'assemblea, desiderano aderire allo spirito dell'Associazione.

La richiesta di ammissione va formulata su apposito modulo da presentare al Consiglio direttivo. L'ammissione all'Associazione è subordinata all'accettazione della richiesta da parte del Consiglio, tenendo in considerazione la frequenza e l'apporto qualitativo, dopo non meno di 3 mesi di frequenza del coro in qualità di aspirante socio. La relativa deliberazione del Consiglio ha effetto dopo il pagamento della quota associativa.

Il pagamento della quota annuale associativa può avvenire in un'unica soluzione o al massimo in tre rate anticipate, salvo per gli studenti per i quali la quota associativa ha carattere simbolico. Se dopo ripetuti solleciti la morosità supera 6 mesi, ciò è causa di esclusione, per mancata partecipazione alla vita sociale e comportamento non conforme allo spirito dell'associazione.

Le quote sociali, anche quella di carattere simbolico, sono fissate annualmente dal Consiglio Direttivo da ratificare dall'Assemblea in caso di modifiche rispetto all'anno precedente.

Il Consiglio, inoltre, redige annualmente prima dell'Assemblea annuale l'elenco dei soci ammessi partecipanti alla vita sociale conformemente alle regole statuarie. In tale occasione il Consiglio può dichiarare decaduti i soci dimissionari.


In sede di Assemblea sono ammissibili non oltre due deleghe per socio votante.

Il consigliere incaricato della manutenzione del registro dei soci si impegna alla custodia dei dati forniti nel rispetto delle vigenti leggi sulla privacy.

Art. 4 (Puntualità)

La puntualità e il rispetto degli orari stabiliti dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo per le attività associative (prove ordinarie e straordinarie, concerti ecc.) sono considerati impegno primario dei Soci: le presenze vengono rilevate con apposito foglio firma. Sono mal tollerati i ritardi superiori a 15 minuti oltre l'orario stabilito per l'inizio della prova e comportano l'accesso alla sala solo durante l'interruzione dei brani in esecuzione.

Eventuali assenze devono essere comunicate al Direttore con congruo anticipo.



Art. 5 (Posizione nel settore)

Ciascun socio è tenuto a rispettare la posizione nel settore eventualmente assegnata dal Direttore artistico.

art. 6 (Partecipazione ai concerti)

Sono chiamati all'esecuzione dei concerti i soci di volta in volta nominati dal Direttore artistico, sulla base della frequenza alle prove, della conoscenza dei brani, e dell'efficienza tecnico-artistica. L'eventuale indisponibilità per i concerti dovrà essere comunicata per tempo, e comunque motivata, al Direttore artistico.

Art. 7 (Responsabili di Settore)

Ciascun settore elegge i propri Responsabili di settore.

I Responsabili di Settore raccolgono le istanze, le esigenze e le proposte del rispettivo settore riportandole al Direttore e al Consiglio. Coordinano il settore ai fini del migliore rendimento, collaborando con il Consiglio, in particolare:

- a. stimolano e controllano la presenza attiva e responsabile dei singoli cantori alle prove e concerti;
- b. presentano tempestivamente al Direttore e al Consiglio previsioni relative a eventuali significative assenze di cantori alle prove e concerti;
- c. concordano, se necessario, la migliore disposizione dei cantori all'interno del settore;
- d. partecipano alle sedute del Consiglio qualora richiesto.

Art. 8 (Attività dei Consiglieri)

Il Consiglio direttivo stabilisce gli incarichi di responsabilità da affidare ai singoli consiglieri che, nello spirito del più ampio coinvolgimento dei soci alle attività, possono avvalersi di eventuali collaboratori tra i restanti soci.

Art. 9 (Vice Direttore artistico)

Il Consiglio, su proposta del Direttore artistico, può nominare un Vice Direttore definendone i limiti del mandato.



Art. 10 (Amministratore e Revisori)


Il Consiglio nomina l'Amministratore/tesoriere dell'Associazione. L'Amministratore collabora con il Presidente anche in sede di Consiglio partecipando alle riunioni ove richiesto.

I Revisori sono tenuti al controllo contabile e dei documenti giustificativi del bilancio al fine di fornire il previsto parere necessario per sottoporre il bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 11 (Durata delle cariche sociali)

- a. Il Presidente è eletto per un biennio ed è rieleggibile.
- b. I Consiglieri rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.
- c. I Revisori dei Conti rimangono in carica un anno e sono rieleggibili
- d. I Provisori sono eletti per un biennio e sono rieleggibili.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 18/02/2022 e approvato dall'Assemblea del 09/03/2022.



Handwritten signature and musical notation. The signature reads "Franco Maria Sorace". Above the signature is a musical staff with notes and the text "Ho dopo Ho Suppura r".